



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

**Al Rettore
Al Direttore Generale
Università ed Istituzioni Universitarie
LORO SEDI**

del 29/05/2017

Oggetto: Inquadramento giuridico e trattamento economico dei docenti universitari

Si trasmette in allegato la nota indicata in oggetto.
Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Daniele Livon



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Alla cortese attenzione
 Rettore
 Direttore Generale
 Università Statali e non Statali legalmente riconosciute
 Loro Sedi

p.c.
CINECA

OGGETTO: Inquadramento giuridico e trattamento economico dei docenti universitari

La presente nota fa seguito alla complessa interlocuzione avviata nel corso del 2016 dallo scrivente Ministero con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e tiene conto di quanto espresso recentemente dal MEF con riferimento all'oggetto, anche rispetto al blocco degli scatti stipendiali¹ che è stato eliminato dalla legge di stabilità 2016². Conseguentemente il sistema di progressione economica dei docenti universitari, previsto dalla legge n. 240 del 2010 ed attuato con il regolamento di cui al DPR n. 232 del 2011, si applica a tutto il personale dall'anno 2016.

1. Trattamento economico dei docenti universitari.

Il DPR n. 232 del 2011 prevede due ipotesi:

- A. Docenti che erano già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 240/10 (29 gennaio 2011) o che, anche se assunti dopo la legge 240/10, non hanno cambiato qualifica, ovvero:
- docenti assunti dopo l'entrata in vigore della legge n. 240/10 sulla base di procedure indette prima dell'entrata in vigore della stessa e che pertanto sono stati inquadrati secondo il regime giuridico ed economico delle classi biennali. In questa categoria rientrano anche coloro che hanno cambiato sede di servizio essendo risultati vincitori nel periodo 2011-2015 di procedure *ex art.* 18 della legge 240/10, senza aver cambiato qualifica (sono rimasti professori di I fascia o di II fascia).
 - docenti assunti ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge n. 240/10.
 - professori assunti ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge n. 240/10.
 - ricercatori assunti a seguito di procedure di trasferimento ai sensi dell'art. 29, comma 10, della legge n. 240/10.

Per questa tipologia di docenti si prevede³, in ordine:

- 1) il passaggio automatico nella classe biennale successiva a quella in godimento al 29 gennaio 2011 (o successiva alla conferma in ruolo per coloro che sono stati assunti dopo il 29/1/11 ma sulla base di procedure indette prima di tale data). È opportuno ricordare che dal 2016 il passaggio alla classe biennale successiva può avvenire solo per coloro che hanno ottenuto il passaggio di classe nel corso dell'anno 2009 e che, non potendo passare alla classe successiva nel periodo 2011-2015⁴, hanno maturato i requisiti per il passaggio di classe nel corso dell'anno 2016. Nell'anno 2017 saranno pertanto interessati al passaggio di classe biennale coloro che hanno ottenuto l'ultimo passaggio di classe biennale nell'anno 2010;
- 2) all'atto del passaggio di cui al punto 1), il docente transita al corrispondente anno del regime di progressione triennale delle classi secondo le corrispondenze di cui all'Allegato 1 del DPR n. 232/2011 e mantiene il trattamento stipendiale in godimento;
- 3) entro 3 mesi dal passaggio di cui al punto 2, al docente è riconosciuta l'opzione per il regime della tabella di cui all'allegato 4 del DPR n. 232/2011 secondo le regole di corrispondenza ivi stabilite, fermo restando il mantenimento del trattamento stipendiale in godimento;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

- 4) il passaggio alla successiva classe triennale deve tener conto del numero di anni da maturare nella classe triennale di cui al punto 2) secondo la progressione della prima colonna della tabella di cui all'Allegato 4 del dPR n. 232/2011, ovvero di cui al punto 3) per l'ipotesi di opzione secondo la progressione di cui alla terza colonna dell'Allegato 4 dello stesso dPR.

A titolo esemplificativo:

Situazione del Professore ordinario che dall'1/11/2009 è passato al primo anno di inquadramento nella classe 7 del regime biennale.

- 1) 31/10/2016: completamento del biennio in classe 7 del regime biennale e dall'1/11/2016 passaggio alla classe 8 del regime biennale *ante* legge n. 240/2010;
- 2) 1/11/2016: transizione automatica alla "classe triennale 5-secondo anno" della progressione triennale (corrispondente alla "classe 8-primo anno" del precedente regime biennale di cui all'Allegato 1 del dPR n. 232/2011);
- 3) ordinariamente entro l'1/2/2017, esercizio dell'opzione per il passaggio dalla "classe triennale 5-secondo anno" nella "classe triennale 3-secondo anno" secondo le regole di corrispondenza (colonna 1 e colonna 3) dell'allegato 4 al dPR n. 232/2011;
- 4) 1/11/2018: previa richiesta e positiva valutazione, passaggio alla "classe triennale 6-primo anno" della prima colonna dell'allegato 4 al dPR n. 232/2011 o, nel caso in cui sia stata esercitata l'opzione di cui al punto 3), alla "classe triennale 4-primo anno" della terza colonna dell'allegato 4.

Si evidenzia che il medesimo dPR, all'art. 4, disciplina l'opzione dei professori universitari assunti secondo il regime previgente all'entrata in vigore della legge n. 240/2010 per il nuovo regime di cui all'art. 3 del regolamento. Si tratta di disposizione di garanzia che in ogni caso non determina effetti economici coerentemente con il rispetto del principio dell'invarianza della spesa, prescritto dall'art. 8 della legge n. 240/2010 ed è volta ad assicurare, anche per gli optanti, il mantenimento dello stipendio in godimento nel passaggio dal vecchio regime delle progressioni per classi e scatti biennali al nuovo regime della progressione triennale.

- B. Docenti che erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 e nel frattempo hanno cambiato qualifica a seguito di chiamata secondo le procedure indette in base alla legge n. 240/2010 (*ex* articoli 18 e 24), ovvero soggetti che sono entrati nel sistema universitario a seguito di chiamata su procedure indette in base alla legge n. 240/10 (*ex* art. 18) o in base a chiamate dirette ai sensi della legge n. 230/2005 con procedure successive all'entrata in vigore della legge n. 240/2010. Per questi docenti si applica direttamente il regime di progressione triennale delle classi di cui all'articolo 3 del dPR n. 232/2011, condizionata alla valutazione prevista dall'articolo 6, comma 14, della legge n. 240/2010, e, in caso di passaggio da una qualifica ad un'altra con un trattamento stipendiale superiore nella precedente qualifica, il riconoscimento dell'assegno *ad personam* riassorbibile. Per effetto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5 del dPR n.232/2011⁵, la progressione triennale di tali docenti decorre dal 1° gennaio 2016.

A titolo esemplificativo:

Situazione del Professore associato classe 7 al 31/10/2010 che alla data del 1/11/2013 è stato assunto come Professore ordinario ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 240/2010.

- 1) 1/11/2013: Professore ordinario "classe 0-anno primo" di cui all'allegato 2 del dPR n. 232/2011;
- 2) dall'1/1/2016: è cominciato a decorrere il triennio necessario per poter accedere, previa richiesta e positiva valutazione, all'inquadramento come Professore ordinario "classe 1-anno primo" di cui all'allegato 2 del dPR n. 232/2011; tale inquadramento potrà quindi decorrere dall'1/1/2019.

Situazione del Professore associato classe 7 al 31/10/2010 che alla data dell'1/11/2015 è stato assunto come Professore ordinario ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 240/2010.

- 1) 1/11/2015: Professore ordinario "classe 0-anno primo" di cui all'allegato 2 del dPR n. 232/2011;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

- 2) dall'1/1/2016: è cominciato a decorrere il triennio necessario per poter accedere, previa richiesta e positiva valutazione, all'inquadramento come Professore ordinario "classe 1-anno primo" di cui all'allegato 2 del dPR n. 232/2011; tale inquadramento potrà quindi decorrere dall'1/1/2019.

2. Inquadramento giuridico dei professori assunti e in possesso della sola idoneità ex l. 210/1998 ai sensi dell'articolo 29, comma 4 della Legge 240/2010 (Università statali e non statali).

Si richiama l'attenzione delle Università sul corretto inquadramento giuridico dei docenti chiamati e in possesso della sola idoneità conseguita ai sensi della legge n. 210/1998: tali candidati possono essere chiamati esclusivamente ai sensi delle procedure di cui all'articolo 18 o dell'articolo 29, comma 4, della legge n. 240/2010. Nel caso di vincitori di procedure ex art. 18 della L. 240/2010, il loro inquadramento avviene direttamente secondo quanto indicato al punto sub B) di cui sopra; nel caso di chiamata ai sensi dell'articolo 29, comma 4, il relativo inquadramento deve essere disposto secondo il regime di cui al punto sub A), previgente alla legge 240/10 e, conseguentemente, il professore dovrà essere sottoposto a conferma⁶ dopo il triennio in qualità di professore associato non confermato o professore straordinario.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Daniele Livon



Firmato digitalmente da
LIVON DANIELE
C = IT
O = MINISTERO
ISTRUZIONE UNIVERSITA'
E RICERCA/80185250588

¹ Previsto dall'art. 9, comma 21, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con la legge n.122 del 2010, da ultimo prorogato con l'art. 1, comma 256, della legge n. 190 del 2014.

² Comma 469, art. 1, legge 28 dicembre 2015, n. 208.

³ Cfr. art. 2, comma 2, del dPR n. 232/2011.

⁴ Articolo 9, comma 21 del decreto legge 78/2010 "Omissis.....Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Omissis.....". Tale disposizione è stata poi prorogata al 2014 (con l'art. 1 comma 1 lettera a) del regolamento di cui al dPR n. 122/2013) e poi al 2015 (con l'art. 1 comma 256 della legge n. 190/2014).

⁵ Cfr. parere Consiglio di Stato n. 2665/2011, Adunanza del 26 luglio 2011, a commento articolo 5.

⁶ Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del dPR n. 232/2011, "I professori chiamati ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 240/10, di prima e di seconda fascia (...) sono inquadrati nella classe della progressione biennale spettante ai sensi degli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, tenendo conto della ricostruzione di carriera eventualmente richiesta ai sensi dell'articolo 103 del medesimo decreto n. 382 del 1980".